



Il Prefetto della Provincia di Teramo

PREMESSO che

- questa Prefettura in data 20 agosto 2020 ha preannunciato informalmente al Sindaco del Comune di Basciano, il possibile arrivo di un contingente di 25 migranti da collocare – stante l'indisponibilità di altre strutture presenti in provincia – presso un immobile messo a disposizione da una società cooperativa con la quale è stata stipulata una convenzione per la prestazione dei servizi di accoglienza dei migranti richiedenti protezione internazionale, a seguito di bando di gara con procedura aperta;
- il predetto Sindaco con nota prot. 3779 del 21 agosto 2020 ha manifestato la propria contrarietà alla soluzione ipotizzata preannunciando fin da subito l'intendimento di intraprendere ogni iniziativa mediatica e legale volta a scongiurare l'arrivo dei citati migranti;

VISTE le ordinanze n. 25 e 26 adottate dal Sindaco del Comune di Basciano in data 22 agosto 2020, ai sensi degli art. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, notificate a questo Ufficio a mezzo pec in pari data, con le quali è stato rispettivamente disposto:

- il divieto di dimora, presso gli immobili con destinazione urbanistica a carattere residenziale, a persone non residenti provenienti da Paesi esteri in cui vi è il contagio da Covid-19 che non abbiano un regolare certificato medico attestante le condizioni sanitarie con tampone negativo antecedente a giorni cinque (ord. n. 25/2020);
- il divieto di dimora nella stessa unità abitativa a persone che non siano familiari o congiunti legati da affetto stabile, in immobili con destinazione urbanistica residenziale, se non previa acquisizione del parere preventivo obbligatorio della ASL servizio SIESP, al fine di acclarare che siano state applicate tutte le norme e le prassi idonee a non permettere il diffondersi del contagio da COVID-19 tra persone dimoranti nella stessa unità abitativa. Da tale parere preventivo sono escluse le figure di badanti, colf, collaboratori domestici e le attività del settore turistico e alberghiero (ord. n. 26/2020);

CONSIDERATO che con nota prot. 52580 del 24.8.2020, questa Prefettura, ha richiesto al Sindaco del Comune di Basciano di voler disporre l'immediata revoca delle menzionate ordinanze in quanto prive dei presupposti legittimanti il ricorso a provvedimenti *extra ordinem*;

CONSIDERATO che il predetto Sindaco nel riscontarre la prefettizia sopramenzionata ha ritenuto di confermare i provvedimenti adottati disponendo con ordinanza n. 27/2000 del 25 agosto 2020, la mera integrazione e rettifica delle sopracitate ordinanze limitatamente alla apposizione del termine di efficacia delle predette alla data del 15 ottobre, prevista per la cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 ;

CONSIDERATO

- che il Ministero dell'Interno con proprie circolari ha in più occasioni chiarito che il richiamo concomitante all'art. 50 e all'art. 54 del T.U.E.L. nelle ordinanze sindacali non può



Il Prefetto della Provincia di Teramo

- coesistere in quanto il legislatore con le due disposizioni ha previsto l'adozione da parte del sindaco di ordinanze contingibili ed urgenti per disciplinare fattispecie diverse;
- che lo stesso Ministero ha precisato che l'adozione dell'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 del T.U.E.L. deve riferirsi a situazioni di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale sorretta da approfondita istruttoria e la cui efficacia sia limitata nel tempo;
 - che per consolidata giurisprudenza, presupposto per l'adozione da parte del Sindaco, dell'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 54 del T.U.E.L., in qualità di Ufficiale di Governo, è il pericolo grave ed imminente che minaccia l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, che presuppone la necessità di provvedere in via d'urgenza con strumenti extra ordinem per far fronte a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale ed imminente per l'incolumità pubblica, cui non si può provvedere con gli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento (Consiglio di Stato Sez. II 2 novembre 2019, n. 7484);
 - che l'art. 54 del T.U.E.L. impone al Sindaco la preventiva comunicazione al Prefetto delle ordinanze da emanare anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione, obbligo rimasto inadempito nel caso di specie;

CONSTATATO, con riferimento all'art. 50 del T.U.E.L., che l'assunto motivazionale alla base dei provvedimenti sindacali è supportato da mere presunzioni ed indimostrate asserzioni, atteso che nessuna situazione di emergenza sanitaria è accertata e documentata e che il riferimento "all'impennata nel nostro Paese della curva dei contagi" è connaturato alla attuale situazione nazionale di emergenza COVID-19 e nello specifico non trova fondamento nella situazione del Comune di Basciano che, come riferito dallo stesso Sindaco, registra un numero di contagiati pari ad una unità;

RILEVATO che risultano indeterminati i destinatari dell'ordinanza n. 25/2020, ove si fa un generico riferimento ai "Paesi esteri in cui vi è il contagion da COVID-19", senza indicare un criterio di individuazione degli stessi;

CONSIDERATO che il Sindaco di Basciano con le disposizioni recate dalle predette ordinanze ha introdotto obblighi non previsti dalla normativa nazionale, che, da ultimo, con il DPCM 7 agosto 2020 ha disciplinato le modalità da osservare per coloro che rientrano solo da Paesi esteri indicati nel predetto decreto, prevedendo per essi l'obbligo dell'isolamento fiduciario presso l'abitazione o dimora, contrariamente all'ordinanza del predetto sindaco che dispone il divieto di dimora per chi torna da qualsiasi Paese estero, che non abbia un regolare certificato medico attestante le condizioni sanitarie con tampone negativo antecedente a cinque giorni;

CONSIDERATO che i provvedimenti sindacali in questione hanno come oggetto luoghi privati e, in particolare, immobili e unità abitative e rilevato, peraltro, che il divieto di dimora è prerogative dell'autorità giudiziaria sulla base di disposizioni normative;

CONSIDERATO, infine, che il Sindaco, nell'esercizio del potere attribuito dall'art. 54 del T.U.E.L., opera quale Ufficiale di Governo e, come tale, gerarchicamente sottoposto al Prefetto, al quale appartiene, per costante indirizzo giurisprudenziale, il potere di annullamento



Il Prefetto della Provincia di Teramo

degli atti che risultano essere illegittimi o che, comunque, minano l'unità di indirizzo ed il coordinamento prefettizio, con particolare riferimento alla materia dell'immigrazione, di esclusiva competenza del Ministero dell'Interno e delle Prefetture (sentenza TAR Lazio –sez. stacc. Latina n. 527/2017);

RAVVISATA, per quanto sopra esposto, la necessità e l'urgenza di provvedere;

DISPONE

per le motivazioni in premessa indicate, l'annullamento delle ordinanze n. 25 e 26 del 22 agosto 2020 e dell'ordinanza n. 27 del 25 agosto 2020, adottate dal Sindaco del comune di Basciano.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica.

Teramo, data del protocollo informatico

IL PREFETTO
de Prisco